

Decreto federale sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2001-2003

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale;

visti gli articoli 7 e 9 della legge federale del ... ¹ sulla promozione delle esportazioni,

decreta:

Art. 1

Per il finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2001-2003 è stanziato un limite di spesa di 40,8 milioni di franchi.

Art. 2

Per il finanziamento delle misure di ristrutturazione secondo l'articolo 9 della legge per gli anni 2001-2004 è stanziato un credito quadro di 3,6 milioni di franchi.

Art. 3

¹ Il presente decreto non sottostà al referendum.

² Entra in vigore simultaneamente alla legge federale del ... sulla promozione delle esportazioni.

2057

¹ FF 2000 1904